

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017
Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017

CROCE AZZURRA S. GIORGIO SOCCORSO

C.F. 01469340440

VIA A. COSTA 1 – 63822 PORTO SAN GIORGIO (FM)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 15 del mese di dicembre anno 2022, si è riunita, presso la sede sociale, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'associazione Croce Azzurra S. Giorgio Soccorso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione delle modifiche agli articoli 6 e 12 dello statuto vigente.

Alle ore 18.00, Il Presidente dell'Associazione sig. Gilberto Belleggia dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig. Daniele Chiarini.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 12 dello statuto vigente mediante la presenza in assemblea di n. 15 soci su un totale di 193 aventi diritto e del membro dell'organo di controllo monocratico, dichiara regolarmente costituita l'Assemblea in accordo alle disposizioni derogatorie previste dal D. Lgs. 117/2017 che consentono la possibilità di modificare lo statuto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il decreto-legge 73/2022 ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento degli statuti al Codice del Terzo Settore secondo le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale.

Il Presidente dà lettura delle modifiche statutarie apportate agli articoli 6 e 12 dello statuto vigente, nonché del nuovo statuto aggiornato.

Dopo un breve dibattito, il Presidente chiede l'approvazione delle modifiche statutarie. L'Assemblea approva con voto unanime dei presenti. Il nuovo statuto aggiornato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro.

Alle ore 19.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il presidente

(Gilberto Belleggia)

Il segretario

(Daniele Chiarini)

ALLEGATO

STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA -S.GIORGIO SOCCORSO"

ART. 1

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo n.117/2017 c.d. Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti CTS) e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Azzurra – S. Giorgio Soccorso – Organizzazione di Volontariato" o in forma abbreviata "Pubblica Assistenza Croce Azzurra – S. Giorgio Soccorso ODV", d'ora innanzi detta "Associazione".
2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.
3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione ha sede alla via A. Costa n.1 in Porto San Giorgio (FM).
5. L'Associazione ha durata indeterminata.

ART.2

SCOPO E NATURA

1. L'Associazione è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività. Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce.

2. L'Associazione è aconfessionale, apartitica, non ha scopo di lucro e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e della partecipazione.

Informa il proprio impegno a scopi e obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nella affermazione dei valori di solidarietà popolare.

Pertanto, i suoi fini sono:

- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuarli attraverso i valori della solidarietà e al contempo contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare e della mutualità;

- favorire e collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e altre iniziative dirette alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti nel presente Statuto.

Nel rispetto dei fini appena descritti, l'Associazione si prefigge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di: organizzare il soccorso mediante l'autoambulanza ad ammalati e feriti; organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche; promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute; organizzare iniziative di protezione civile e tutela dell'ambiente; promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita; organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

ART.3

ATTIVITA'

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, in via esclusiva o principale, tra quelle elencate all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 CTS:

- 
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS (lettera i);
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del CTS (lettera u).

2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6 comma 1 CTS, attività diverse rispetto a quelle che costituiscono il suo oggetto principale.

Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

ART. 4

BANDIERA

La bandiera o labaro è costituita da una croce azzurra disposta su campo bianco in un cerchio, con San Giorgio a cavallo e il drago, con il nastro tricolore e la scritta "S. Giorgio Soccorso - Croce Azzurra". Viene esposta nei locali dell'Associazione nei giorni delle Assemblee generali e delle festività nazionali.

ART. 5

VOLONTARI

1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati ai sensi dell'art. 32 del CTS.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017 CTS.

ART. 6

ASSOCIATI

1. Sono membri dell'Associazione Pubblica Assistenza Croce Azzurra persone fisiche e giuridiche, nei limiti dall'art. 32, co. 2°, D. Lgs. n. 117/2017, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, indipendentemente dalla propria età, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Tutti gli Associati hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti. Il diritto di voto, al pari di tutti gli altri diritti sociali, viene concesso anche ai soci che non hanno raggiunto il diciottesimo anno di età, da esercitarsi attraverso i propri rappresentanti legali.

2. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, morte, estinzione, esclusione per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale una volta ricevuta la diffida scritta.

3. Ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e si impegnarsi a osservare lo Statuto e i regolamenti. L'ammissione avviene su domanda scritta degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è trascritta nel Libro degli associati.

L'ammissione è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Qualora la domanda dovesse essere respinta, la delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione è comunicata entro 90 giorni.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

I diritti degli Associati sono:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- eleggere le cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 6;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- formulare le proposte agli Organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obbiettivi previsti nel presente Statuto.

I doveri degli Associati sono:

- rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli Organi associativi;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- versare la quota associativa.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per:

- il mancato versamento della quota associativa annuale, in seguito a richiesta scritta;
- decadenza;
- esclusione;
- recesso;
- morte.

2. Perdono la qualità di Associato per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

3. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata e cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato, in particolare il versamento della quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

ART. 9

BILANCIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto un bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

L'Associazione tiene le scritture contabili ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annuali;
- dai corrispettivi per le prestazioni effettuate;
- dai contributi pubblici e privati ed elargizioni di soggetti diversi dagli Associati;
- da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga.

ART. 10

PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile o immobile che le pervenga a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario.

Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- titoli pubblici e privati;
- lasciti legati a donazioni, purché accettati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'entità delle quote di associazione annuali e le modalità di versamento delle stesse. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Nel caso in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, l'Associato non avrà in alcun caso diritto alla restituzione della quota associativa versata.

E' altresì vietata nei confronti di chiunque la distribuzione diretta o indiretta degli utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori o altri componenti degli Organi sociali.

3. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite o proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11

ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e accettate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. Si riunisce di norma almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

L'Assemblea inoltre:

- 
- 1) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - 2) approva il bilancio d'esercizio e quello preventivo;
 - 3) decide l'ammontare delle quote associative e determina il termine ultimo per il loro versamento;
 - 4) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
 - 5) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
 - 6) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, un Revisore Legale dei conti e ne dispone la revoca;
 - 7) delibera sulle responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azioni di responsabilità;
 - 8) delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 - 9) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

4. Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di eguaglianza, democraticità e pari opportunità di tutti gli Associati.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, un verbale da trascrivere nell'apposito Libro dei verbali delle Assemblee.

5. Le riunioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, ad eccezione delle assemblee straordinarie volte a deliberare sulle modifiche statutarie, per le quali è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno.

6. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Risultano approvate le deliberazioni che raccolgono la maggioranza dei consensi.

In caso di modifiche allo Statuto risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte; così nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti i più anziani d'età.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante un avviso affisso nella sede sociale e divulgato con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione, anche mediante e - mail.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno e deve essere comunicato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Partecipano all'Assemblea tutti gli Associati in regola con il versamento della quota annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

3. L'Assemblea può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento.

4. In apertura dei propri lavori l'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per scheda.

ART. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, organo preposto all'amministrazione dell'Associazione, è composto da numero di consiglieri compreso tra un minimo di 3 a un massimo di 7 e si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro mandato scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I Consiglieri devono essere per la maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato.

E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio di Amministrazione per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Non possono essere nominati alla carica di Consiglieri o decadono dal loro ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea.

2. L'avviso di convocazione, a cura del Presidente, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione e deve essere esposto nella sede sociale o comunicato via mail almeno dieci giorni prima.

Il Consiglio è validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Delle riunioni è redatto un verbale a cura del Segretario e sotto responsabilità del Presidente, da trascrivere in un apposito Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Possono partecipare alle votazioni i Consiglieri in regola con il tesseramento (versamento della quota) degli ultimi due anni.

3. Il Consiglio può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento.

4. I compiti del Consiglio sono:

a) predisporre le proposte da presentare in Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 12;

b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;

c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

e) aderire alle organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art.8 (Perdita della qualità di socio);

g) nominare, tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;

h) approvare la bozza di bilancio da sottoporre in Assemblea;

5. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Le riunioni del Consiglio sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese, salvo quando si tratti di singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

6. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea elegge in seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

ART. 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi. Può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione e può nominare avvocati.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme dai terzi.

ART. 16

IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli Organi collegiali, fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione e del Libro degli Associati.

ART. 17

ORGANO DI CONTROLLO E ATTIVITA' DI REVISIONE LEGALE

L'Assemblea dell'Associazione può provvedere alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D.lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente e due supplenti; essi sono nominati dall'Assemblea degli Associati, che dovrà designarli scegliendoli in una rosa di nominativi pari al doppio dei membri da eleggere, che dovrà essere predisposta dal Consiglio Direttivo almeno novanta giorni prima della scadenza dalla carica. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e il loro mandato scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del Codice Civile; nel caso dell'Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei componenti deve rientrare nella categoria citata e lo stesso svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo interno.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo e, al tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

Nel caso previsto dall'art.31 del d.lgs. 117/2017 viene nominato un Revisore Legale dei conti; la revisione potrà essere esercitata dall'Organo di Controllo se costituito da revisori legali tutti iscritti al registro di cui al D.lgs. 39/2010.

Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo, il Revisore è nominato dall'Assemblea degli Associati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

ART. 18

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta degli altri libri previsti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- il Libro degli Associati;
- il Registro dei Volontari;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il Libro delle Adunanze e Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I Libri sono consultabili, su richiesta, da ogni Associato, che può estrarne copia.

ART. 19

SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE O ESTINZIONE

L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017 e successive integrazioni o modifiche. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente afferente al RUNTS di cui all'art.45 del D.lgs. 117 /2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore.

ART. 20

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e riportato in questo Statuto si fa riferimento al D.lgs. 117/2017 CTS e alle altre norme di legge vigenti in materia, oltre ai principi dell'ordinamento italiano.

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

All' Ufficio Regionale del Registro

Unico del Terzo Settore

regione.marche.ufficioRUNTS@emarche.it.

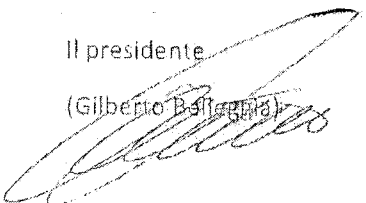
Il sottoscritto Gilberto Belleggia, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM), residente in Fermo (FM) via Spagnolini n. 5, C.F. BLLGBR71L23I324R, legale rappresentante dell'Ente PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA - S. GIORGIO SOCCORSO ODV con sede in Porto San Giorgio (FM) alla Via Costa n.1, C.F./partita IVA 01469340440, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste e punite dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti

DICHIARA

- di aver trasmesso all'Agenzia delle Entrate di Fermo a mezzo pec la richiesta di registrazione dello statuto e del verbale assembleare di approvazione al fine di provvedere alla rimozione delle cause ostative all'iscrizione al RUNTS ex art. 31 co. 8 del D.M. 106/2020 e pervenute in data 24 ottobre 2022 dall'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, ma di non essere ancora pervenuta la relativa ricevuta di registrazione;
- DI IMPEGNARSI A TRASMETTERE LA RICEVUTA DI REGISTRAZIONE ALL'UFFICIO REGIONALE UNICO DEL TERZO SETTORE NON APPENA RILASCIATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, Porto San Giorgio (FM) li 22/12/2022

Il presidente

(Gilberto Belleggia)



Si allegano:

- pec inviata all'Agenzia delle Entrate di Fermo in data 16/12/2022;
- ricevuta di accettazione e di consegna della suddetta pec;
- notifica di protocollazione della suddetta pec da parte dell'Agenzia delle Entrate di Fermo

**NOTIFICA PROTOCOLLAZIONE MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA - ENTRATE.AGEDP-FM.REGISTRO UFFICIALE.40177.19-12-2022-
I**

Da dp.Fermo@pce.agenziaentrate.it <dp.Fermo@pce.agenziaentrate.it>

A studiobpa1@pec.it <studiobpa1@pec.it>

Data lunedì 19 dicembre 2022 - 10:47

Gentile utente, il messaggio di posta elettronica certificata da lei inviato il 16-12-2022 - 17:53 all'indirizzo PEC dell'Agenzia delle entrate dp.fermo@pce.agenziaentrate.it;dp.fermo@agenziaentrate.it;roberto.marino@agenziaentrate.it con oggetto Associazione Croce Azzurra S. Giorgio Soccorso (c.f.: 01469340440) e' stato ricevuto da DIREZIONE PROVINCIALE DI FERMO e protocollato in data 19-12-2022 sul registro: REGISTRO UFFICIALE con il numero 40177.

Associazione Croce Azzurra S. Giorgio Soccorso (c.f.: 01469340440)

Da studiobpa1 <studiobpa1@pec.it>

A dp.fermo <dp.fermo@pce.agenziaentrate.it>, **dp.fermo** <dp.fermo@agenziaentrate.it>,
roberto.marino@agenziaentrate.it <roberto.marino@agenziaentrate.it>

Data venerdì 16 dicembre 2022 - 17:53

Buonasera,

In nome e per conto dell'Associazione Croce Azzurra S. Giorgio Soccorso (c.f.: 01469340440) si chiede la registrazione dello Statuto in allegato, a seguito di adeguamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 101, comma 2, D. Lgs. 117/2017.

Si allegano:

- Due copie Statuto
- Due copie Verbale assemblea
- Modello 69
- Delega alla registrazione inserita nel modello 69
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- D.I. rappresentante legale dell'Associazione
- D.I. del delegato.

Cordialmente,
Avv. Simonetti Lucrezia
Bernardini Postacchini & Associati.

20221216174248.pdf

Associazione Croce Azzurra S. Giorgio Soccorso (c.f.: 01469340440)

Da **posta-certificata@pec.aruba.it** <posta-certificata@pec.aruba.it>

A **studiobpa1@pec.it** <studiobpa1@pec.it>

Data venerdì 16 dicembre 2022 - 17:53

Ricevuta di accettazione

Il giorno 16/12/2022 alle ore 17:53:53 (+0100) il messaggio
"Associazione Croce Azzurra S. Giorgio Soccorso (c.f.: 01469340440)" proveniente da
"studiobpa1@pec.it"
ed indirizzato a:
dp.fermo@agenziaentrate.it ("posta ordinaria") roberto.marino@agenziaentrate.it ("posta
ordinaria") dp.fermo@pce.agenziaentrate.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec21004.20221216175353.263734.320.1.54@pec.aruba.it

dati-cert.xml

smime.p7s

A **studiobpa1@pec.it** <studiobpa1@pec.it>

Data venerdì 16 dicembre 2022 - 17:53

ed indirizzato a "dp.fermo@pce.agenziaentrate.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec21004.20221216175353.263734.320.1.54@pec.aruba.it

postacert.eml

smime.p7s